

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 63

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MANIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1994

Norme in materia di congedi parentali

ONOREVOLI SENATORI. - Presentiamo oggi al Senato questo disegno di legge già proposto nella passata legislatura, augurandoci che possa essere esaminato, vista l'importanza dell'argomento.

La legge 9 dicembre 1977, n. 903, ha introdotto la possibilità che i padri, in alternativa alle madri, possano usufruire dei permessi previsti per queste in occasione della nascita o della malattia di un figlio, ma non ha tuttavia garantito una completa parità. Infatti non vi è previsto nè che il padre possa usufruire del congedo obbligatorio in caso di morte o di grave invalidità della madre, o di affidamento esclusivo del figlio al padre, nè il riconoscimento al padre adottivo degli stessi diritti riconosciuti alla madre adottiva, in alternativa a lei. Infine i diritti relativi ai congedi parentali sono dalla legge riconosciuti al padre lavoratore soltanto se la madre è una lavoratrice dipendente che ne fa rinuncia, e non per diritto proprio quale padre: in tal modo il lavoratore non può usufruirne quando la madre del bambino è una lavoratrice non dipendente.

Se auspichiamo una società nella quale gradualmente siano superati i tradizionali

ruoli dell'uomo e della donna nella famiglia e nella società, dobbiamo anche riconoscere una giusta e pari tutela della paternità.

Abbiamo pertanto previsto al capo I la modifica della legge n. 903 del 1977, riconoscendo per legge quanto già affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 1987, che ha giustamente dichiarato l'illegittimità della norma che non consentiva al padre di usufruire del congedo nei primi tre mesi di vita del bambino in caso di morte o di grave invalidità della madre, così come previsto nella proposta di direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 22 novembre 1983 (686/83) e nel programma di azione 82/85 della CEE.

Si è voluto inoltre entrare nell'ottica di ampliare i congedi parentali (almeno fino al compimento del secondo anno di vita del bambino) e ciò sia per un graduale superamento dei ruoli tradizionali dell'uomo e della donna, sia per permettere ad entrambi i genitori di esercitare il loro dovere di garantire un'adeguata cura dei figli nel periodo più delicato e difficile.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I.****CONGEDI PARENTALI****Art. 1.**

1. All'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tali diritti possono essere goduti dal lavoratore adottante, in alternativa alla madre».

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

«La lavoratrice o il lavoratore hanno diritto di assentarsi da lavoro trascorso il periodo di astensione facoltativa di cui al primo comma fino al compimento del secondo anno di vita del bambino, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza diritto ad alcuna indennità giornaliera di retribuzione».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - 1. Il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave invalidità della madre, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre e di non convivenza con la madre.

2. Si applica il trattamento economico previsto dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo *7-bis* della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è inserito il seguente:

«Art. *7-ter. - 1.* I diritti di cui agli articoli 7 e *7-bis* sono riconosciuti al padre lavoratore anche nella ipotesi in cui la madre del bambino non sia lavoratrice dipendente, previa documentazione della non titolarità, da parte della madre del bambino, del diritto di astensione dal lavoro».